

STATUTO

SEZIONE OPERATIVA - FURNARI
"I CUSTODI DELLA NATURA"



Art.1 - Costituzione- sede e durata

E' costituita con sede in Furnari (ME) un'associazione senza scopo di lucro con la denominazione " I CUSTODI DELLA NATURA", la sede legale momentaneamente e sita in via Nuova Messina 114 .Con durata di anni 10 e potrà essere prorogata con delibera con assemblea dei soci. E' stabilito che la suddetta associazione si affilierà ad una associazione venatoria riconosciuta per una fattiva collaborazione ,da essa si accetteranno le condizioni statutarie logistiche e collaborativi (la scelta di tale associazione viene stabilita dall'assemblea).

Art.2 - L'associazione è per oggetto i servizi di vigilanza venatoria ed ambientalista, vigilanza sulla pesca nelle acque interne, di tutela della fauna, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale nonché la vigilanza in genere dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, quindi tutte le attività connesse relative a: Rimboschimenti, attività di guardia campestre, guardia zoofila, guardia parchi,attività connesse all'ittica, guardia bosco,attività antincendio, antivandalismo e antisciacchiaggio, attività di censimento, attività di vigilanza urbana, pulizia spiagge , attività accalappia cani con relativa custodia le canili presi in gestione, ispezione veterinaria, controllo attività ecotecnica, controllo riserve private , salvaguardia di aree archeologiche , parchi e riserve naturali,attività di soccorso in montagna. Esercitare l'assistenza tecnica ai cacciatori e pesca sportiva nonché degli agricoltori che siano anche allevatore di selvaggina. Si promuovono attività per corsi per il conseguimento della licenza di caccia porto d'armi per uso sportivo ,raccolta funghi e attività informative sul mondo venatorio-ittico-ambientale, attraverso manifestazione e incontri socio-culturale ,promuove manifestazione sportive: gara di caccia pratica con o senza abbattimento, gare di pesca sui fiumi mari o laghi con o senza cattura,tiro con l'arco, balestra, carabina, pistola, piattello e percorsi di caccia. Potrà inoltre aderire con apposite convenzioni, con i vari enti istituzionali provinciali e locali che meglio permettono il conseguimento degli scopi sociali . Collabora inoltre con la Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale e Polizia Provinciale.

Art. 3- Possono essere come soci coloro che siano idonei a consentire il raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione.

Art. 4- Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta nella quale devono essere indicati:

Tutti i dati anagrafici e titoli per il raggiungimento degli scopi sociali .

Sull'accoglimento della domanda delibera insindacabilmente dal consiglio d'amministrazione.

Art. 5- Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che non si trovi in condizioni di concorrere al conseguimento dei fini sociali. Il socio che intende recedere dall'associazione dovrà fare domanda motivata.

Art. 6- Assemblea .

L'assemblea è convocata dagli amministratori nella località in cui l'associazione ha la sede sociale o il luogo da destinare. Per discutere i problemi dell'associazione, per le nomine delle cariche sociali e per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati dalla legge. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata con avviso personale ai soci mediante messaggi personalizzati contenenti l'elenco delle materie da trattare, almeno giorni prima dalla data fissata dall'assemblea. Nel detto avviso potrà essere anche indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Art. 7- L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci; In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, non sono previsti rappresentanti delegati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; Nelle elezioni delle cariche sociali risulteranno eletti coloro che riporteranno il numero maggiore dei voti.

L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni.

Art 8- L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria e presieduta dal presidente eletto dall'assemblea o in mancanza dal presidente del consiglio d'amministrazione o in sua assenza dall'amministratore più anziano d'età. L'assemblea nomina un segretario e due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto da presidente e segretario.

Art. 9 - Consiglio d'amministrazione

Il consiglio di amministrazione è formato da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili. Nelle loro prime riunioni essi eleggono tra di loro il presidente e vice presidente. Il consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri della gestione dell'associazione e quindi potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatto soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto sono riservate all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è formato da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili. Nelle loro prime riunioni essi eleggono tra di loro il presidente e vice presidente. Il consiglio d'amministrazione è investito da i più ampi poteri della gestione dell'associazione e quindi potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatto soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto sono riservate all'assemblea.

Art.10- Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due suoi componenti. La convocazione verrà fatta a mezzo di messaggio personalizzato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presi: A parità dei voti per la valutazione palese prevale il voto del Presidente.

Art.11- Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale anche sul conto bancario.

Art.12- Disposizione finale.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal codice civile e la normativa vigente.

Furnari li 24/09/2016. .

Il Presidente



Il Segretario

